



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 31 dicembre 2018

Le notizie sotto il riflettore... in breve



**Festeggiamo in allegria il Nuovo Anno
sperando che sia foriero di
tante soddisfazioni**

2018, un anno che passa, una storia che riconferma i nostri valori

Editoriale del Segretario Generale Felice Romano

Anche il 2018 sta andando via; prima che si eclissi completamente alle nostre spalle, avverto il bisogno di portare il sentito ringraziamento del SIULP a tutte le Iscritte e a tutti gli Iscritti per la riconferma della loro fiducia nel nostro operato. Una fiducia grazie alla quale il SIULP, nonostante tutti i tentativi operati in modo anche scomposto e vigliacco dall'interno e dall'esterno, si conferma ancora una volta il leader del panorama sindacale dell'intero comparto sicurezza perché resta un modello sindacale vincente e l'unico modello confederale che i Colleghi vogliono.

Ma il nostro ringraziamento va anche a tutte le Colleghe e a tutti i Colleghi che in questo anno che stiamo per lasciare non si sono mai risparmiati, nemmeno per un attimo e nonostante le difficoltà, per garantire la sicurezza ai nostri cittadini e alle nostre Istituzioni democratiche malgrado le minacce interne ed esterne che arrivano dal fronte eversivo e dalla criminalità.

Domani inizia il nuovo anno, il 2019.

Un anno che si presenta complesso e carico di appuntamenti importanti e molto impegnativi. Lo saranno per l'Europa, che dovrà sottoporsi alla verifica politica per la nuova guida alle sue Istituzioni; lo sarà per il futuro economico dell'euro zona e per quella del nostro Paese, già attenzionato in relazione alla nuova legge di stabilità, per comprendere se le scelte operate consentiranno di rilanciare la crescita e uscire dalla crisi che stiamo attraversando o se dovremo affrontare ancora una volta periodi di difficoltà e incertezze; lo sarà per la coesione sociale, considerato il divario tra ricchi e poveri che si sta sempre più ampliando e che richiede interventi mirati a riequilibrare le condizioni di vita in modo da avere un modello socialmente sostenibile per la garanzia della coesione e civile convivenza; lo sarà per il mondo del lavoro, oggi fortemente in crisi e incapace di dare opportunità di impiego soprattutto ai giovani e alle donne, se consideriamo che anche la Cisl ha preannunciato, se non vi saranno segnali concreti di cambiamento sul piano degli investimenti per il lavoro e per la tutela dei lavoratori e dei pensionati, un 2019 come un anno caldo sul fronte della protesta sindacale; lo sarà anche per la sicurezza, viste le continue minacce che arrivano dal fronte del terrorismo internazionale oltre che gli ultimi attentati in Europa e in nord Africa, se non si deciderà di dare concreta e completa applicazione alle riforme iniziate negli ultimi due anni e, soprattutto, se non si comincerà ad assumere nuove leve per riequilibrare l'età anagrafica oggi troppo elevata e mal distribuita nei vari territori.

Il 2019 dovrà scrivere una pagina complessa, ma necessaria è determinante, per il futuro del nostro Paese e della stessa Europa rispetto a come abbiamo imparato a conoscerla sinora.

Un anno che ci vedrà impegnati per completare il riordino delle carriere, in modo da eliminare tutte le criticità e le sperequazioni che abbiamo registrato in danno degli Assistenti Capo e Sovrintendenti Capo, degli Ispettori Capo e degli Ispettori Superiori, garantendo loro il riconoscimento dell'unanimità ma anche una progressione di carriera che rispetti la professionalità e anche i tempi di progressione in carriera rispetto ai ritardi accumulati. Un correttivo che dovrà dare ancora più possibilità di carriera aperta per la base, per consentire anche agli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti di poter accedere al ruolo funzionari, mentre dovrà dare corpo e attuazione alla contrattualizzazione della dirigenza, per intervenire e rimuovere le storture introdotte unilateralmente dall'Amministrazione circa i criteri per l'avanzamento che oggi penalizzano i Colleghi e li sperequano rispetto agli omologhi delle forze militari.

Nel 2019 vogliamo realizzare una nuova storia per la Polizia di Stato e per i Poliziotti. Una storia fatta di donne e uomini che si vedono riconoscere il sacrificio quotidiano che compiono per il bene e la sicurezza del Paese, che dia loro strumenti e mezzi idonei ad affrontare le fatiche che fanno, anche oltre ogni limite, sempre per l'amore verso gli altri e il proprio paese.

Una storia che racconti come, con passione, dedizione, dolcezza ma anche fermezza, professionalità e lealtà verso il giuramento di fedeltà fatto alla Repubblica, tutti insieme, mamme e papà in uniforme, ogni giorno diventano i professionisti della sicurezza, i punti di riferimento di ogni cittadino per tutte le situazioni estreme, di pericolo, di disagio, di soccorso. Giacché è in questi momenti quotidiani e difficili che testimoniamo la nostra storia di tradizioni e valori ai quali ci ispiriamo sempre nel nostro agire, per giungere ai successi contro la criminalità e il terrorismo, contro chi mina il nostro vivere ordinato. E sono gli stessi valori che ci confortano quando negli insuccessi perdiamo dei nostri Colleghi, caduti nell'adempimento del loro dovere ma senza alcuna esitazione per il bene e l'amore verso il nostro Paese e i nostri cittadini, soprattutto per i giovani e i nostri ragazzi, che rappresentano il nostro futuro.

Perché vogliamo riconfermare che le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato ci saranno sempre, per garantire il futuro e la democrazia del nostro Paese e per i nostri giovani.

Per questo, speriamo al netto dei soliti e inconcludenti strimpellatori da strapazzo che promettono sicuro e mancano di certo, lavoreremo per scrivere anche la storia delle nostre donne e dei nostri uomini, per una professionalità accresciuta e riconosciuta, per una retribuzione adeguata, per condizioni di impiego certe e garantite, per una pensione commisurata e assicurata. Per un futuro migliore, per una Polizia di Stato più efficiente, più moderna, più vicina al cittadino e ai suoi appartenenti, capace di garantire una sicurezza sociale che garantisca sviluppo e crescita, sociale, politica ed economica.

Con questi auspici, nel ringraziarVi ancora per la fiducia rinnovata, auguro a tutti Voi e alle Vostre famiglie un felice anno nuovo e un prospero 2019.

Pagamento delle competenze relative ai servizi di vigilanza scalo e trasferte

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che, con il cedolino attinente l'emissione speciale di dicembre 2018, sarà corrisposta al personale della Polizia di Stato in servizio presso i Compartimenti della Polizia Ferroviaria l'indennità per le prestazioni rese nell'interesse delle Società di Trasporto Ferroviario.

Al riguardo, è stato precisato che l'indennità di cui si tratta si riferisce al pagamento dei servizi resi a maggio 2018 dal personale dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria di Bari, Firenze, Milano, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona e dei servizi resi a maggio e giugno 2018 dal personale dei Compartimenti della Polizia Ferroviaria di Ancona, Cagliari, Genova, Napoli, Reggio Calabria e Trieste.

Pensioni, il contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro dal 2019

La misura è contenuta nella Legge di Bilancio per il 2019. Il prelievo quinquennale oscillerà tra il 10 ed il 40% a seconda dell'importo dell'assegno.

L'emendamento sostitutivo alla Legge di Bilancio approvato dal Senato (ed ora in attesa dell'ultimo passaggio alla Camera).

Nello specifico l'articolo 1, co. 142-ter della legge di bilancio per il 2019 prevede per un periodo di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2019 un prelievo straordinario articolato su cinque fasce in forma progressiva, a partire da 100mila euro lordi l'anno, cioè circa 5mila euro netti al mese. Nello specifico il taglio sarà del 15% sulla parte di assegno superiore a 100mila euro e fino a 130mila, del 25% sulla parte compresa tra 130mila e 200mila, del 30% tra 200mila e 350mila, 35% tra 350 e 500mila euro, del 40% oltre i 500mila euro (in tabella sono esposte le incisioni). Gli importi saranno agganciati all'inflazione, per cui cresceranno nel corso del tempo.

Restano fuori dal taglio le pensioni corrisposte alle vittime del dovere e del terrorismo, le pensioni erogate ai superstiti, le pensioni di invalidità. E' previsto un meccanismo di salvaguardia in forza del quale per effetto dell'applicazione del contributo di solidarietà, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI D'ORO (Quinquennio 2019 - 2023)		
IMPORTO LORODO ANNUO DELLA PENSIONE		
OLTRE	SINO A	MISURA DELLA RIDUZIONE
€ 100.000,00	€ 130.000,00	15%
€ 130.000,01	€ 200.000,00	25%
€ 200.000,01	€ 350.000,00	30%
€ 350.000,01	€ 500.000,00	35%
€ 500.000,01		40%

Pensioni: ecco come saranno rivalutati gli assegni nel 2019

La legge di bilancio taglia per il triennio 2019-2021 le percentuali di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il minimo inps. Confermato anche il meccanismo di rivalutazione sullo scaglione complessivo. Anche il prossimo anno le pensioni superiori a tre volte il minimo Inps saranno rivalutate in senso più sfavorevole. L'emendamento sostitutivo alla Legge di Bilancio approvato dal Senato (ed ora in attesa dell'ultimo passaggio alla Camera)

Nello specifico l'articolo 1, co. 142-bis della legge di bilancio per il 2019 prevede che per il triennio 2019/2021 gli aumenti delle pensioni saranno scaglionati nel seguente modo:

- 100% dell'Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps;
- 97% dell'Istat alle pensioni superiori a tre ma non a quattro volte il minimo Inps;
- 77% dell'Istat alle pensioni superiori a quattro ma non a cinque volte il minimo Inps;
- 52% dell'Istat alle pensioni superiori a cinque ma non a sei volte il minimo Inps;
- 47% dell'Istat alle pensioni superiori a sei ma non a otto volte il minimo Inps; f) 45% dell'Istat alle pensioni superiori a otto ma non a nove volte il minimo Inps; g) 40% dell'Istat alle pensioni superiori a nove volte il minimo Inps.

In tabella, pertanto, sono indicate le nuove fasce di perequazione nel 2019 tenendo conto che l'Istat ha comunicato in via previsionale un incremento pari all'1,1%. Come si nota gli incrementi il prossimo anno saranno, quindi, contenuti tra l'1,067% per assegni tra le tre e le quattro volte il TM ed uno 0,44% per gli assegni superiori a nove volte il TM. Solo gli assegni sino a 3 volte il TM (1522 euro nel 2018) saranno adeguati pienamente all'inflazione.

Le Percentuali di Rivalutazione delle Pensioni nell'anno 2019				
Fascia Assegno	Da	A	Nuovo Indice di Perequazione (2019)	Rivalutazione Provvisoria 2019
Sino a 3 volte il minimo	-	€ 1.522,26	100%	1,100%
Oltre 3 e fino a 4 volte il min.	€ 1.522,27	€ 2.029,68	97%	1,067%
Oltre 4 e fino a 5 volte il min.	€ 2.029,69	€ 2.537,10	77%	0,847%
Oltre 5 e fino a 6 volte il min.	€ 2.537,11	€ 3.044,52	52%	0,572%
Oltre 6 e fino a 8 volte il min.	€ 3.044,53	€ 4.059,36	47%	0,517%
Oltre 8 e fino a 9 volte il min.	€ 4.059,37	€ 4.566,78	45%	0,495%

Oltre 9 volte il min.	€ 4.566,79	-	40%	0,440%
Tasso d'indicizzazione previsionale per l'anno	1,1%	La rivalutazione viene calcolata con riferimento all'importo complessivo lordo dei trattamenti Medesimi		

Dopo aver visto quali sono questi parametri, possiamo fare alcuni esempi di quanto aumenteranno mensilmente le pensioni di importo differente.

Importo mensile lordo 2018	Tasso di Rivalutazione	Aumento mensile lordo	Nuovo importo mensile lordo 2019
€ 850,00	1,1%	€ 9,35	€ 859,35
€ 1.150,00	1,1%	€ 12,65	€ 1.162,65
€ 1.300,00	1,1%	€ 14,30	€ 1.314,30
€ 1.522,26 ¹	1,1%	€ 16,74	€ 1.539,00
€ 1.600,00	1,067%	€ 17,07	€ 1.617,07
€ 1.850,00	1,067%	€ 19,74	€ 1.869,74
€ 2.029,68 ²	1,067%	€ 21,66	€ 2.051,34
€ 2.200,00	0,847%	€ 18,63	€ 2.218,63
€ 2.350,00	0,847%	€ 19,90	€ 2.369,90
€ 2.537,10 ³	0,847%	€ 22,17	€ 2.559,27
€ 2.700,00	0,572%	€ 15,44	€ 2.715,44
€ 2.850,00	0,572%	€ 16,30	€ 2.866,30
€ 3.044,52 ⁴	0,572%	€ 17,41	€ 3.061,93
€ 3.200,00	0,517%	€ 16,54	€ 3.216,54
€ 3.500,00	0,517%	€ 18,09	€ 3.518,09
€ 3.800,00	0,517%	€ 19,65	€ 3.819,65
€ 4.059,36 ⁵	0,517%	€ 20,99	€ 4.080,35
€ 4.350,00	0,495%	€ 21,53	€ 4.371,53
€ 4.566,78 ⁶	0,495%	€ 22,60	€ 4.589,28
€ 4.800,00 ⁷	0,440%	€ 21,12	€ 4.821,12

1. Limite marginale di 3 volte il trattamento Minimo (€ 507,42 x 3 = € 1.522,26)
2. Limite marginale di 4 volte il trattamento Minimo (€ 507,42 x 4 = € 2.029,68)
3. Limite marginale di 5 volte il trattamento Minimo (€ 507,42 x 5 = € 2.537,10)
4. Limite marginale di 6 volte il trattamento Minimo (€ 507,42 x 6 = € 3.044,52)
5. Limite marginale di 8 volte il trattamento Minimo (€ 507,42 x 8 = € 4.059,36)
6. Limite marginale di 9 volte il trattamento Minimo (€ 507,42 x 9 = € 4.566,78)
7. Oltre 9 volte il trattamento Minimo € 4.566,79

Buoni pasto per il personale dirigenziale della Polizia di Stato. Aporie e disarmonie

Riportiamo il testo della lettera inviata, il 31 dicembre 2018, al Vice Capo della Polizia Pref. Alessandra Guidi

Sig. Vice Capo della Polizia,

si registra dall'entrata in vigore del riordino delle carriere (ormai un anno) un'applicazione distonica della normativa inerente i buoni pasto per il personale dirigente (VQA, VQ, PD, DS, DG), rappresentando che per gli stessi il valore del ticket, a differenza del personale non dirigenziale, è pari ad € 4,65 anziché € 7,00. Peraltro, si registrano evidenti sperequazioni tra una realtà ed un'altra (ad esempio la Questura di Roma emana ticket di € 4,65 a tutto il personale dirigenziale, mentre a Napoli ancora € 7,00 per i VQA e i VQ) con evidenti disparità di trattamento ed assoluta incertezza sulla esatta fattispecie applicabile.

Come noto, con legge n. 203 del 1989 (entrata in vigore l'1/06/1989), sono state emanate le nuove disposizioni in materia di "servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121" (GU n.125 del 31-5-1989)

Nel dettaglio, l'art. 1 di siffatta legge prevede la costituzione di mense obbligatorie per il personale della Polizia di Stato (e delle altre forze dell'ordine di cui all'art. 16 della l.121 del 1981) che si trovi in determinate circostanze, come quella consistente nell'essere impiegato in servizi di istituto e specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio, o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

Solo con l'art. 35 del DPR 254 del 1999 (recepimento dell'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile relativi al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999) è stato introdotto il "buono pasto"

laddove non fosse previsto il su riferito servizio di mensa obbligatoria, ed al ricorrere di determinati presupposti come chiarito dalla Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 13 giugno 2001 avente Prot. 750.C.1/1664.

Successivamente, con l'art. 7 del DPR n. 51 del 2009 (recepimento dell'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare... relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) il buono pasto è stato rideterminato in € 7,00 (sette).

Ancor più di recente, la legge di bilancio 2018, prevede espressamente l'emolumento dei buoni pasto al "personale della Polizia di Stato" (cit. l'art. 59 comma 10 e 11 degli emendamenti approvati dalla 5^a Commissione bilancio del Senato) pari a 7,00 € così come rideterminati dal su citato dpr del 2009.

E' evidente che trattasi di norme riferite al personale c.d. "contrattualizzato". E però, a tale normativa deve farsi riferimento anche per il buono pasto e per altre indennità e/o istituti giuridico-normativi previsti dalla contrattazione.

Invero, l'art. 2 della l. n. 263 del 2004 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 238 del 2004 recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di Polizia), con riferimento ai dirigenti civili e delle forze di polizia, rimanda in materia di buoni pasto ed altri istituti giuridico ed economici, al DPR n. 164 del 2002 (recepimento dell'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).

Ebbene, l'art. 37 del dpr. 164 del 2002 prevede expressis verbis che il buono pasto di cui all'art. 35 del dpr 254 del 1999 è pari ad € 4,65.

Tutto ciò premesso, si evince l'evidente aporia sussistente nella disciplina, rectius nell'applicazione, della disciplina inerente i buoni pasto per il personale dirigenziale o comunque, al momento, non contrattualizzato.

Appare, almeno prima facie, evidentemente distonico il voler continuare a considerare che il buono pasto non sia di € 7,00 anche per il personale dirigenziale (e quindi a partire dai neo VQA). Le indicazioni provenienti da un'interpretazione sistematica che tenga conto della su descritta evoluzione normativa, mostra difatti l'incongruenza della mancata rideterminazione del valore del ticket buono pasto anche per il personale dirigenziale.

Invero, posto che il su riferito art. 2 della l. n. 263 del 2004 fa chiaramente rinvio al dpr 164 del 2002 (che a sua volta rinvia all'art. 35 del dpr 254 del 1999) per la precipua materia di odierno interesse, e posto che il successivo dpr 51 del 2009 ridetermina il valore del buono pasto facendo sempre rinvio all'art. 35 del dpr 254 del 1999, ne deriva che si fa riferimento al buono pasto previsto per tutto il personale della Polizia di Stato, contrattualizzato e non, con conseguente irragionevole disparità di trattamento tra i Dirigenti e non.

Ciò che in limine, potrebbe tacciare un'eventuale norma che si muovesse in tal senso come manifestamente incostituzionale ex art. 3 Cost.

Che una lettura esegetica siffatta possa trovare accoglimento lo si evince, altresì, dal su richiamato art. 59 comma 10 e 11 degli emendamenti del Senato alla legge di bilancio del 2018, laddove si parla di "personale della Polizia di Stato", non specificando se contrattualizzato o meno, dirigenziale o meno.

Merita, poi, attenzione l'art. 35 del recentissimo dpr 39 del 2018 (recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Triennio normativo ed economico 2016-2018). La suddetta norma statuisce che per il personale di "cui ai titoli I (tra cui i VQA) e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione" (sic!!!). Dovrebbe rientrarvi quindi anche la rideterminazione ad € 7,00 del buono pasto ad opera del DPR 51 del 2009.

Tuttavia, lo stesso decreto presidenziale precisa nella norma relativa all'ambito di applicazione e durata che per i vice Questori aggiunti lo stesso si applica esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Ebbene, risulterebbe alquanto singolare o, meglio, irragionevole, in attesa di negoziazione prevedere in senso deteriore un'indennità sol perché si rivesta qualifica dirigenziale, e senza alcun'altra evidente ratio giuridico-sostanziale, in evidente contrasto con la normativa vigente in materia per il restante personale della Polizia di Stato.

Significativo in tal senso appare peraltro la circostanza per cui la doverosa applicazione del valore di 7,00 € per il personale tutto, senza alcuna distinzione dell'esistenza di mensa o meno, sia ormai una costante remontrée giurisprudenziale (v. Tar Lombardia-Milano n. 1572 del 2012; Tar Lazio n. 1365 del 2013).

Se tutto ciò non bastasse, si ponga mente che, come fatto notare in sede negoziale e recepito dall'Amministrazione, la cifra di 4,65 € difficilmente permette di fare oggi (ben 16 anni dopo il dpr 164) un pasto completo o, comunque adatto alle esigenze di quanti espletano una mission che richiede costante attenzione.

In conclusione, da quanto su riferito si evince che la previsione di € 4,65 per il personale già dirigenziale prima del riordino del 2017 (ossia p.d., D.S., D.G.) appare incongruo ed illegittimo e se non si voglia procedere ad un ricalcolo per le differenze maturate, quantomeno applicare pro futuro in aderenza a quanto su dedotto, ovvero intervenire nella fase transitoria (in attesa della prima negoziazione) con un'espressa previsione (decreto) che indichi il valore dei ticket buoni pasto pari a 7,00 €.

Ciò che, a maggior ragione vale per i neo dirigenti post riordino (VQA e VQ), ed ancor più per coloro che non maturano il +13 non è prevista neanche la c.d. indennità dirigenziale.

Per mero tuziorismo, giova infine rilevare che per quanto concerne in particolare i VQA ed i VQ che finora hanno percepito, in alcune realtà come quella di Napoli, il buono pasto pari ad € 7,00 si paventa la possibilità della richiesta di restituzione della differenza rispetto la cifra di € 4,65.

Richiesta che è in aperto contrasto con i crismi della su riferita normativa e soprattutto con il principio di recente conio della legittima aspettativa (legitimate expectation) in base al quale una situazione di vantaggio assicurata dalla PA da un atto amministrativo (emissione ticket buono pasto di 7,00€) specifico e concreto, su cui il privato ha legittimamente fondato il proprio affidamento, non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita (Corte Giustizia n. 67 del 2010; Cons. di Stato n. 1393 del 2016; TAR Toscana, Firenze n. 189 del 2017).

La tutela dell'affidamento ha origini comunitarie, e rappresenta un principio non scritto, vigendo nel nostro ordinamento giusta il rinvio dell'art. 1 della l. n. 241 del 1990 (così come modificato dalla l. n. 15 del 2005) ai principi generali dell'ordinamento comunitario ai fini della regolazione dell'azione amministrativa. Sicuri dell'attenzione si pongono attestati di elevata stima.

Monetizzazione delle ferie non godute

Il Tar Toscana, sez. I, con la Sentenza 27 marzo 2017, n. 459 ha evidenziato il principio che “un'interpretazione ed applicazione assoluta e incondizionata del pur fondamentale principio di non monetizzabilità delle ferie non sarebbe conforme ai principi costituzionali, in particolare quelli che riconoscono al lavoratore il diritto alle ferie e ad ammalarsi (artt. 36 e 38 Cost.); dovendosi perciò distinguere le ipotesi assoggettate all'ambito di operatività del divieto di conversione in denaro da quelle in cui questo non opera”.

Alla prima categoria appartengono le vicende estintive specificamente richiamate dalla norma, caratterizzate dal fatto che in esse il dipendente concorre attivamente alla mancata fruizione del proprio diritto con atti (dimissioni) oppure con comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, cui sono stati aggiunti, per analogia, il licenziamento disciplinare e il mancato superamento del periodo di prova); alla seconda, quelle dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, quali il decesso, la dispensa per inidoneità permanente e assoluta, la malattia, l'aspettativa e la gravidanza; qualificate, le prime due, come situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e, le altre, come casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie proprio a causa dell'assenza dal servizio nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.

Appare pertanto corretto, ad avviso del Tar, ritenere che il periodo di ferie di cui il dipendente non abbia potuto fruire per il protrarsi della malattia ovvero anche per eccezionali, improcrastinabili esigenze di servizio (impiego in servizio operativo all'estero), e non abbia potuto recuperare per effetto della successiva intervenuta cessazione del rapporto possa essere monetizzato.

Provvedimenti interdittivi relativi alla patente di servizio

Ci sono stati chiesti chiarimenti sugli effetti dei provvedimenti interdittivi della patente di servizio.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere in ordine all'estensione dei provvedimenti interdittivi relativi alla patente di guida “speciale”, appartenente al personale alle Forze armate, alla patente comune “ordinaria”

Il parere in questione è Cons. St., sez. I, 15 marzo 2017, n. 654 (Circolazione stradale – Patente di guida – Forze armate e personale di polizia - Illeciti disciplinati dal Codice della strada – Misure interdittive relative alla patente di guida speciale – non si estendono alla patente di guida comune).

I provvedimenti interdittivi relativi alla patente di guida speciale, conseguenti a illeciti disciplinati dal Codice della strada, commessi dal personale appartenente alle Forze armate e di polizia indicate dall'art. 138 del citato Codice, colpiscono esclusivamente la patente di guida rilasciata dall'ente d'appartenenza del suddetto personale e non anche la patente comune.

Ad avviso della Sezione fermo restando che il titolare della patente, sia essa militare o civile, è tenuto al rispetto delle norme del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nell'interesse superiore alla sicurezza della circolazione, il quadro normativo depone per la separazione tra i procedimenti che riguardano la patente militare, o patente a questa assimilata, e la patente civile.

Militano in tal senso diversi argomenti.

In primo luogo va evidenziato che, l'art. 138, comma 12, del Codice della strada – nello stabilire che “la patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza” qualora il militare guidi un veicolo immatricolato con targa civile – manifesta chiaramente l'intenzione di tenere separati i due titoli abilitativi e i relativi procedimenti che portano eventualmente alla sospensione.

In secondo luogo la “separazione” tra patente militare e patente civile emerge da tutta la disciplina stabilita dal citato comma 12 dell'art. 138 del Codice della strada che, ad esempio, stabilisce che “le forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio ...a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate”.

In terzo luogo tale separazione risponde alla necessità che le amministrazioni militari, e quelle a queste equiparate, valutino autonomamente le condizioni per il rilascio del titolo abilitativo, o per la sospensione, senza alcuna interferenza con l'autorità amministrativa preposta al rilascio, revoca o sospensione della patente civile, essendo diverse le ragioni della circolazione “per motivi di servizio” rispetto a quelle legate alle “sole” esigenze connesse alla libertà di movimento.

tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 55/2018 del 31 Dicembre 2018](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati